

TEMA 1: LA PARROCCHIA COME STRUTTURA DI BASSE DELLA PASTORALE

La parrocchia è un'unità pastorale di primo ordine. Presieduta da un presbitero che fornisce assistenza al Vescovo come il suo collaboratore, è una realizzazione legittima della Chiesa, l'espressione privilegiata della comunità perché "offre un luminoso esempio di apostolato comunitario, fondendo insieme tutte le diversità umane che vi si trovano, inserendole nell'universalità della Chiesa (AA 10).

La parrocchia è il luogo dove sono valorizzati e chiamati a collaborare nella costruzione della Chiesa particolare la molteplicità di ministeri e carismi. Non è primariamente una struttura, un territorio, un tempio, un'organizzazione, bensì **una comunità di fedeli** che professano la stessa fede, celebrano i sacramenti e si impegnano al servizio dei più poveri. È la famiglia di Dio, fraternità che non ha più che un'anima, luogo di incontro ed **integrazione della diversità**; fa visibile e sociologicamente percettibile il progetto di Dio di invitare tutti gli uomini all'alleanza sigillata in Cristo, **senza eccezione o esclusione** di nessun tipo. La parrocchia è la Chiesa localmente impiantata nella sua cattolicità essenziale.

Tenuto conto l'importanza della parrocchia nella vita ecclesiale, sembra opportuno incominciare la relazione con una parte specialmente destinata a presentare con precisione la sua configurazione canonica attuale, delineando, in un secondo momento, l'ufficio del parroco, pastore proprio della comunità che insieme ai suoi collaboratori -sacerdoti, diaconi, religiosi e laici- guida il Popolo di Dio che gli è stato affidato sotto l'autorità del Vescovo.

1. ORIGINE E STORIA DELLA PARROCCHIA:

Parrocchia procede del latino *parochia*, o del greco *paroikía* che significa: "vicinanza", "residenza comune"; formano la parrocchia quei che "abitano vicino a" o "abitano in vicinanza". Secondo il senso biblico la Chiesa è *paroikía*, cioè comunità di credenti che si considerano stranieri (Ef 2,19), di passaggio (1Pe 1,17), emigranti (1Pe 2,11), o pellegrini in questo mondo (Heb 11)13). Il verbo *paroikein* vuole dire: "abitare vicino a, vicino a, di fianco a", "stare provvisoriamente", "stare di passaggio, peregrinare". Questo verbo viene usato da molti autori per dare un'idea della presenza passeggera dei cristiani in questo mondo. Nel secolo II *paroikía* si usa come sinonimo di "comunità cristiana" o "Chiesa particolare".

La prima notizia che abbiamo su una struttura parrocchiale incipiente è dei tempi del **Papa San Damaso** (259 -268) che stabilisce a Roma, per servire un numero crescente di fedeli, posti di culto differenti a quello della Basilica Lateranense, affidandogli a sacerdoti che facevano parte del presbiterio della città. Con l'espansione del cristianesimo nelle zone rurali, dal secolo IV in avanti, si incominciarono a creare centri missionari dove venivano accolti i catecumeni, centri che diventarono col tempo parrocchie, circoscrizioni *menores* dipendenti della circoscrizione maggiore o *diocesi*, nome che prenderà dell'organizzazione imperiale romana.

Dal **secolo V** in avanti **si moltiplicano i centri di culto**, nelle campagne così come nelle città, con la finalità di facilitare ai fedeli l'accesso alla liturgia ed i sacramenti. Erano i centri pastorali del momento: includevano un'aula per la convocazione dell'assemblea, un battistero, un magazzino per la beneficenza ed un'abitazione per il presbitero. In essi si celebrava la liturgia domenicale, si impartiva catechesi, si accompagnava ai catecumeni e si battezzava, si distribuivano gli aiuti ai poveri, si assisteva i malati e si seppelliva ai morti. Col tempo le aule destinate a riunire l'assemblea si trasformeranno in templi parrocchiali più ampi.

Con la **riforma carolingia del VIII secolo**, finì per imporsi nell'organizzazione ecclesiastica la struttura dell'Impero, dividendo il territorio in diocesi e parrocchie e obbligando Vescovi e sacerdoti a fissare la residenza locale. I parroci erano i responsabili di custodire i beni della parrocchia e di servire i fedeli nell'amministrazione dei sacramenti. I fedeli rimanevano assegnati alla **parrocchia del territorio** in cui avessero il domicilio, ed era lì dove dovevano compiere gli obblighi propri della condizione cristiana: precetto domenicale e pasquale, pago delle decime e primizie, Battesimo dei figli, funzioni funebri in terra sacra ed accoglienza dei sacramenti.

Tutto lungo il Medioevo continueranno a nascere molte nuove parrocchie, sempre con l'autorizzazione del Vescovo, limitate territorialmente e sotto la protezione di un santo titolare come patrono. Il Concilio di **Trento** sanzionò questa pratica considerando la parrocchia come l'organo principale della pastorale, esortando i Vescovi a costituire parrocchie in ogni nucleo di popolazione col proprio pastore, obbligato a risiedere nel territorio. Nel caso in cui la parrocchia fosse grande, col fine di potere servire adeguatamente i fedeli, questa potrebbe dividersi in varie o assegnare al parroco altri presbiteri aiutanti -coadiutori- con lo stesso obbligo di residenza.

Il Codice di Diritto Canonico di 1917 definisce la parrocchia come *una parte territoriale della diocesi con chiesa propria e popolazione determinata, assegnate ad un rettore speciale come pastore appartenente ad essa per la necessaria cura delle anime* (vc. 216). Questa attenzione si svolge secondo la tripla funzione: caritatevole, catechetica e sacramentale.

Benché curiosamente il **Concilio il Vaticano II** non dedicò specificamente nessun capitolo all'istituzione parrocchiale, la riforma ecclesiologica e pastorale che portò a termine si ripercosse profondamente sulla vita e costituzione della parrocchia che passò di essere intesa come istituzione giuridica territoriale ad essere capita più in termini di **comunità di fedeli**: la parrocchia è cellula della diocesi e famiglia ecclesiale (AA10), rappresenta la Chiesa visibile stabilita in tutto il mondo, col proposito che fiorisca il senso comunitario parrocchiale (SC 42), è congregazione locale di fedele a cura di un presbitero (LG28), comunità di fedeli sotto un pastore che le volte fa dal Vescovo (SC 42), rappresenta in qualche modo alla Chiesa visibile estesa per tutta la Terra (SC 42), e riduce ad unità tutte le diversità umane che vi si trovano, inserendole nell'universalità della Chiesa (AA 10b).

2. LA PARROCCHIA NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO:

Il Codice di Diritto canonico, seguendo questa dottrina conciliare, definisce la parrocchia come “una determinata **comunità di fedeli** che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore” (c. 515 §1). L'elemento fondamentale e costitutivo della parrocchia è, dunque, di carattere personale: *communitas christifidelium* convocata dalla parola di Dio ed dagli sacramenti, specialmente per il sacramento dell'Eucaristia, parte del nuovo Popolo di Dio.

È una comunità di fedeli benché non l'unica. In lei sono presenti **gli elementi essenziali della Chiesa di Cristo**: l'annuncio della Parola di Dio, la celebrazione dell'Eucaristia e gli altri sacramenti, la comunione dello Spirito Santo, il ministero ordinato, la preghiera, il servizio della carità etc. La parrocchia è veramente Chiesa: comunità di fede, di celebrazione, di carità e di presenza missionaria nella società e nel mondo (LG 28; SC 42; PO 5-6; AG 15).

Si tratta di un'istituzione ecclesiale **insostituibile** ma, contemporaneamente, **insufficiente**: insostituibile perché è attraverso di lei che l'immensa maggior parte della gente entra in contatto con la Chiesa; insufficiente perché non è capace di portare avanti da sola tutta la missione evangelizzatrice, se non è in comunione con la Chiesa particolare ed articolata nell'arcipretura e la zona pastorale, rivitalizzata e potenziata coi movimenti apostolici e le piccole comunità¹.

¹ Atti del Congresso: “Parroquia evangelizadora” (CPE), Madrid 1989, 299.

Il Vescovo diocesano è chi la costituisce: spetta unicamente al **Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare** le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver **sentito il Consiglio presbiterale**. Questo requisito è del tutto ragionevole poiché sono i presbiteri quei che lavorano giorno per giorno con le comunità hanno la possibilità di conoscere meglio e di prima mano le sue specifiche esigenze. Il Vescovo, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto dello stesso, specialmente se concorde. La parrocchia eretta legittimamente gode di **personalità giuridica** per il diritto stesso, rappresentato nella figura del parroco (cc. 515 §§2-3; 127 §2. 2).

La parrocchia, pur non essendo una struttura essenziale della Chiesa, così come la Chiesa particolare presieduta dal Vescovo, bensì è una struttura derivata che pian piano è stata configurata in diversi modi lungo la storia, come abbiamo appena segnalato. È la **realizzazione più concreta e comune della Chiesa in un luogo concreto**, l'immagine della Chiesa universale nella sua visibilità locale, la comunità di riferimento per la maggior parte dei cristiani.

Per questo stesso motivo la parrocchia deve essere adeguatamente **aperta ed accogliente**, con una speciale sensibilità nei confronti dei poveri, gli sradicati, gli emigranti, gli emarginati... verso tutti quelli che cercano in essa il sostegno che li aiuti a superare i loro problemi, piattaforma per l'annuncio dell'amore di Dio verso i suoi figli e punto di riferimento profetico per la società in cui si trova inserita.

La configurazione delle parrocchie è ampia quanto le necessità pastorali e la situazione del clero in ogni posto. Il Codice ha aperto nuove formule che non esistevano nella legislazione precedente, favorendo una miglior cura pastorale. Cominciamo analizzando brevemente ognuna di esse.

2.1 La parrocchia territoriale:

Partendo del principio della territorialità, la formula comune e generale continua ad essere quella della parrocchia vincolata ad un territorio, cioè, quella che raduna tutti i fedeli di un territorio concreto. Ancor oggi questo carattere territoriale della parrocchia, benché con la flessibilità dovuta, mantiene una sua importanza, poiché favorisce la visibilità della Chiesa, il suo carattere pubblico, la continuità di essa nel tempo, e **l'apertura a tutti gli uomini e donne ed a tutte le situazioni umano-religiose senza distinzioni** (c. 518a; CPE110).

Questa flessibilità nella configurazione della parrocchia viene, in larga misura, determinata dalla sua **localizzazione nel territorio** della diocesi: parrocchie rurali ed urbane, di periferia o di centro, di recente creazione o già molto consolidate... Le differenze tra loro possono essere grandi e l'azione pastorale della Chiesa diocesana non può pianificarsi teoricamente o in astratto, ma deve **incarnarsi nella realtà**, prendendo in considerazione le peculiarità di ognuna di queste realtà.

Generalmente è nelle **parrocchie rurali** dove ci si trova un sentimento religioso ed una pietà popolare più radicata, che si manifesta in processioni, feste patronali, confraternite; nei paesi viene data normalmente ancora una grande importanza ai sacramenti, in modo che questo aspetto rimanga una delle sue dimensioni più sviluppate, l'integrazione alla vita diocesana invece non è particolarmente intensa; in tanti casi l'emigrazione della popolazione rurale in cerca di migliori condizioni di vita, verso le zone urbane, ha provocato l'abbandono dei paesi e l'invecchiamento della popolazione, e quello ha limitato molto la possibilità di svolgere iniziative pastorali.

Tuttavia esistono differenze pure dentro le stesse città: quando le **parrocchie urbane** appartengono al **centro**, prevalgono settori sociali tipicamente mezzi ed alti, la popolazione è più invecchiata e tende a relazionarsi **sporadicamente ed in maniera individuale** con la parrocchia; quando si tratta di parrocchie della **periferia**, situate in settori socioeconomici di livello basso e

mezzo basso, le difficoltà maggiori stanno nel attrarre i possibili fedeli, ed è per ciò che, in non pochi casi, oltre ad offrire l'attenzione pastorale comune, si sono pure sviluppati come centri di prestazione di **servizi sociali ed assistenziali**.

Più avanti in questo testo, quando si proceda alla descrizione della funzione del parroco, continueremo ad esaminare molte di quelle situazioni, comunitarie e personali, specificando l'aiuto che può fornire il Diritto canonico in questo compito di adattare l'azione pastorale alla realtà concreta.

2.2. La parrocchia personale:

Tuttavia, quando le necessità pastorali lo richiedano, il Vescovo può costituire parrocchie personali in vista ad una migliore attenzione dei fedeli, **senza necessità di chiedere indulto** alla Sede Apostolica, come accadeva prima (c. 518).

Queste parrocchie personali possono rispondere a diverse necessità. La prima e più frequente è la **condizione rituale dei fedeli**, l'appartenenza ad un rito cattolico concreto diverso del latino, una ricchezza protetta dal Codice, secondo le disposizioni del Concilio, poiché tutti i riti hanno uguale grado di cittadinanza all'interno della Chiesa (c. 214)².

Il fenomeno della **mobilità umana** dovuta a spostamenti di popolazioni foranee può provocare che molti cattolici provenienti dalle Chiese orientali si sentano sprovvisti dei loro pastori e senza nessuna istituzione per vivere la propria condizione di cattolico orientale. Sono necessitati di un'attenzione pastorale specifica e la Chiesa ha l'obbligo di provvedere³. Alcuni orientamenti⁴:

Se la popolazione di fedeli cattolici orientali in una diocesi costituisce una **comunità stabile**, il Direttore del Dipartimento per l'attenzione pastorale dei cattolici orientali suggerirà al Vescovo diocesano la convenienza di erigere una parrocchia per tutti i fedeli cattolici orientali o una parrocchia per fedeli cattolici di una Chiesa determinata *sui iuris*.

La parrocchia orientale, canonicamente eretta, avrà il **proprio parroco**, latino od orientale, nominato dal Vescovo diocesano il cui potrà assegnargli, inoltre, un tempio in modo esclusivo, se questo fosse possibile.

- Quando il parroco latino per una parrocchia orientale, adeguatamente preparato, convenga che **celebri una liturgia non latina**, la richiesta dovrà essere fatta dallo stesso Vescovo diocesano, alla **Congregazione per le Chiese Orientali**, unica competente per concedere le opportune licenze.
- Quando in una determinata diocesi il Vescovo giudichi che **conviene che ci sia un sacerdote cattolico orientale**, inoltrerà la richiesta al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore, o al Consiglio di Gerarchi della Chiesa metropolitana *sui iuris* interessata. Il Vescovo diocesano gli concederà la *missio canonica* e potrà stabilire un accordo regolatore su materie di retribuzione economica e previdenza sociale, residenza, ed altre attuazioni o uffici.

L'ufficio parrocchiale dovrà **disporre di libri parrocchiali** di Battesimi, matrimoni ed altri sacramenti, per la loro preparazione, celebrazione e posteriore iscrizione.

² Cfr. SC 3-4; OE 2.3.5; GS 26; DH 2.

³ Cfr. PCPEI, Instr. *Erga migrantes caritas Christi* (3-V-2004) 24; GIOVANNI PAOLO II, *Ut unum sint* (25-V.1995) 60; GIOVANNI PAOLO II, *Ecclesia in Europa* (28-VI-2003) 32; GIOVANNI PAOLO II, *Pastores gregis* (16-III-2003) 60-61.72.

⁴ CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España (17-XI-2003) 4-11.

Per facilitare l'identificazione di una parrocchia orientale è conveniente che **sia presente l'iscrizione** "Parrocchia cattolica orientale" (per tutti i fedeli cattolici orientali) o "Parrocchia cattolica di rito..." (per tutti i fedeli cattolici orientali di una Chiesa *sui iuris* specifica) nel cartello a l'entrata, le intestazioni, timbri e indirizzi. Inoltre, se possibile, è conveniente che siano fornite informazione sulle parrocchie orientali più vicine ed il loro telefono di contatto.

Se in una diocesi **esistessero diverse parrocchie** per i fedeli cattolici orientali sprovvisti di Ordinari proprio, il Vescovo diocesano può, inoltre, nominare un **Vicario episcopale** "per ragione del rito".

Insieme a queste parrocchie di carattere personale-rituale, il Vescovo può anche erigere parrocchie personali in ragione della **lingua** dei fedeli (parrocchia inglese, francese, tedesca...), secondo le **condizioni sociali o professionali** dei fedeli (parrocchia castrense, parrocchia universitaria...) o per un altro motivo di indole pastorale, come già accade in diversi luoghi.

2.3 La parrocchia affidata a vari Sacerdoti in solidum:

Il principio canonico tradizionale è "una parrocchia, un parroco": è la forma comune e desiderabile della provvisione dell'ufficio. Questo parroco che deve aver ricevuto l'Ordine Sacro del presbiterato, è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano (cc. 519 y 521§1).

Essendo questo il principio e modo ordinario, quando le circostanze lo richiedono, la cura pastorale di una parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, può essere **affidata in solido a più sacerdoti** (c. 517 §1). In quel caso tutti i sacerdoti hanno gli uffici propri di parroco, tutto il gruppo è corresponsabile, tutti devono prendere **collegialmente** le decisioni del programma pastorale, benché uno di essi ne sia il moderatore nell'esercizio della cura pastorale, tale cioè che diriga l'attività comune e di essa risponda davanti al Vescovo (che deve essere chi lo nomina e confermi) e rappresenti la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici. (c. 532).

Per quanto riguarda la nomina, il Vescovo deve procedere nello stesso modo che per la nomina di qualunque parroco. C'è solo una differenza relativa alla **presa di possesso dell'ufficio**: il moderatore la realizza come lo farebbe qualunque parroco, e gli altri sacerdoti dell'equipe emettendo semplicemente la professione di fede (cc. 542 §3). Inoltre, tutti i sacerdoti che appartengono al gruppo sono obbligati a compiere la legge della **residenza**, determineranno di comune accordo l'ordine secondo il quale uno di essi celebrerà la **Messa pro populo** e non possono lasciare il loro incarico bensì con giusta causa e secondo i modi stabiliti dal Diritto per il caso del parroco (cc. 533, 534, 538, 1740-1752).

Per quanto riguarda il funzionamento del gruppo di sacerdoti a cui viene affidata in solido la cura pastorale di una parrocchia o di più parrocchie contemporaneamente essi sono tenuti singolarmente, secondo l'ordinamento da loro stessi stabilito, all'obbligo di **adempiere i compiti e le funzioni proprie del parroco** di cui nei cann. 528, 529 e 530; la facoltà di assistere ai **matrimoni** come pure le facoltà di **dispensa** concesse al parroco per il diritto stesso, spettano a tutti, ma devono essere esercitate sotto la direzione del moderatore.

Quando cessa dall'ufficio un sacerdote del gruppo o il moderatore, **non diviene vacante** la parrocchia o le parrocchie la cui cura è affidata al gruppo; spetta al Vescovo diocesano nominare un altro moderatore; però prima che il Vescovo costituisca un altro moderatore, adempia tale ufficio il sacerdote del gruppo più anziano per nomina (c. 544)

In qualsiasi caso, questa modalità è eccezionale, ciò che è auspicabile è sempre un parroco per ogni parrocchia, ma può diventare uno strumento utile per **promuovere una pastorale unitaria** tra varie parrocchie o per favorire la corresponsabilità o la vita in comune dei presbiteri, seguendo la

raccomandazione del Concilio: “nessun presbitero può compiere perfettamente la propria missione isolata o individualmente, bensì soltanto unendo le sue forze con altri presbiteri, sotto la direzione di coloro che stanno a capo della Chiesa” (PO7).

Esistono, tuttavia, difficoltà evidenti a questa modalità di parrocchia, poiché è connaturale ai fedeli l'identificazione col proprio pastore ed a volte risulta loro disorientante la presenza cangiante di vari presbiteri, benché siano coordinati tra loro. È evidente la ricchezza della paternità spirituale del parroco, come un *pater familias* sacramentale della parrocchia, coi conseguenti vincoli che generano gran fecondità pastorale (PP19).

2.4. La parrocchia affidata a un Istituto o Società:

Ricordiamo che, secondo la legislazione in vigore, una persona giuridica non può essere parroco; di fatto è stata modificata la normativa che autorizzava le così dette “chiese capitolari” (quelle contemporaneamente collegiali e parrocchiali) e si consiglia di **separare le parrocchie che siano ancora unite al capitolo** dei canonici e che venga costituito un parroco, scelto fra i capitolari o meno. (c. 510).

Tuttavia, una parrocchia può essere **affidata ad un Istituto religioso clericale o ad una Società clericale di vita apostolica**, anche erigendola presso la chiesa dell'Istituto o della Società, a condizione però che un solo presbitero sia il parroco della parrocchia, e che esista il consenso del superiore competente. Questa norma può essere estesa anche alle **Prelature personali**.

L'assegnazione può essere fatta sia **in perpetuo**, sia **a tempo determinato**; in ambedue i casi avvenga mediante una **convenzione scritta** stipulata fra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'istituto o della società; in essa, fra l'altro, venga definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l'attività da svolgere, le persone da impiegarvi e gli aspetti economici (c. 520).

Queste parrocchie, benché certamente per la dipendenza dell'Istituto o la Società possono sviluppare l'attività pastorale dalle **peculiarità proprie del carisma**, non si sottraggono al pastorale comune della diocesi né alla vigilanza del Vescovo, e dovranno, come qualsiasi altra parrocchia della diocesi, seguire i piani di pastorale promossi, poiché le opere che dal Vescovo diocesano vengono affidate ai religiosi sono soggette all'autorità e alla direzione del Vescovo stesso (cc. 681 e 683).

2.5. La parrocchia affidata a fedeli cristiani non sacerdoti:

A motivo della **scarsità di sacerdoti**, il Vescovo diocesano, può affidare una **partecipazione** nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale -religiosa o laica- o ad una comunità. Decidere su ciò non aspetta al parroco, bensì al Vescovo diocesano chi giudicherà se esistono le condizioni e designerà le persone che dovranno svolgere questa missione (c. 517 §2).

È conveniente, pertanto, che il Vescovo verifichi, con la massima prudenza e previsione pastorale, l'esistenza di un autentico stato di necessità e, di conseguenza, stabilisca le condizioni di idoneità delle persone chiamate a questa collaborazione, **definendo le funzioni** che devono attribuirsi ad ognuna di esse, secondo le circostanze delle rispettive comunità parrocchiali. In ogni caso, in assenza di una chiara distribuzione di funzioni, corrisponde al presbitero moderatore determinare quel che si deve fare⁵.

Queste funzioni possono essere di tipo **amministrativo, di formazione ed animazione spirituale**: predicazione e catechesi, amministrazione di sacramenti e sacramentali, cura dei libri

⁵ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale (18-X-2002) 24.

parrocchiali... Invece logicamente, non possono svolgere funzioni che implicino la piena *cura animarum*, poiché questo richiede il carattere sacerdotale⁶.

Se Come si tratta di un vero ufficio che implica la necessaria potestà amministrativa, le persone destinate a svolgerlo dovranno essere in possesso della **necessaria formazione** ed altre **condizioni di idoneità** che vengano determinate dal Vescovo. Evidentemente questi requisiti sono più facili da trovare nei casi in cui la collaborazione venga affidata ad un diacono, un religioso o religiosa o una comunità, maschile o femminile, perché la formazione di base in questi casi sarebbe sicuramente garantita; ma se si trattasse di fedeli laici, sarà **la stessa diocesi a fornire i mezzi di formazione**. A questo proposito dobbiamo aggiungere che, per svolgere questo ufficio, **i diaconi permanenti hanno sempre la precedenza sui fedeli non ordinati**⁷.

Un'ultima precisazione: poiché la cura pastorale piena della comunità non è possibile senza la presenza di un sacerdote che celebri l'Eucaristia ed amministri il perdono, il Vescovo costituisca un sacerdote il quale, con la potestà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale. (c. 517 §2; Cat. 911).

L'eccezionalità e provvisorietà di questa formula esige che, nel seno di queste comunità parrocchiali, si promuova al massimo la coscienza dell'assoluta necessità di vocazioni sacerdotali: «Sarebbe errore fatale rassegnarsi alle attuali difficoltà, e comportarsi di fatto come se ci si dovesse preparare ad un Chiesa del domani, immaginata quasi priva di presbiteri. In questo modo, le misure adottate per rimediare a carenze attuali risulterebbero per la Comunità ecclesiale, nonostante ogni buona volontà, di fatto seriamente pregiudizievoli»⁸.

2.6. La quasi-parrocchia:

La quasi-parrocchia, è una comunità determinata di fedeli nell'ambito di una Chiesa particolare, affidata ad un sacerdote come suo pastore, ma che, per **speciali circostanze**, non è ancora stata eretta come parrocchia (c. 516 §1). Quel che prima si applicava al diritto missionario, conservando questa denominazione per le parti del Vicariato o Prefettura Apostolica alla quale veniva assegnato un rettore particolare, adesso si estende alla Chiesa tutta.

In pratica non si discosta dalla parrocchia, perché **compie le stesse funzioni**, in modo tale che gli viene applicato tutto quello che la disciplina canonica dispone riguardo ad essa, a meno che nel diritto universale o particolare, nella consuetudine, o nello stesso decreto di erezione dato dal l'Ordinario, si stabilisca diversamente rispetto a l'ufficio del sacerdote incaricato, l'organizzazione pastorale o gli organismi parrocchiali da creare⁹.

La costituzione di una quasi-parrocchia non può essere arbitraria, devono concorrere **cause obiettive** che ostacolano che quella comunità di fedeli sia eretta come parrocchia, perché la quasi-parrocchia è sempre una struttura di **carattere provvisorio**. In questo senso è logico che si segua la norma stabilita per le parrocchie di **ascoltare il consiglio presbiterale** prima di procedere alla sua erezione (c. 515 §2).

Tra le cause più comuni starebbero la **carenza di mezzi materiali** sufficienti, un'infrastruttura adeguata all'attenzione pastorale dei fedeli, **i conflitti** con le autorità civili che non autorizzano la sua erezione come parrocchia, l'attenzione a gruppi umani poco stabili, come rifugiati o emigranti... In

⁶ COMMISSIONE INTERDICASTERIALE, *Ecclesia de mysterio* (15-VIII-1997), Disposizioni pratiche, art. 6; 8.

⁷ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Diaconatus originem* (22-II-1998) 41.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, Discorso del Santo Padre ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per il Clero (23-XI-2001).

⁹ CONGREGAZIONE PER I VESCOBI, *Apostolorum Successores* (22-II-2004) 210.

non pochi casi la quasi-parrocchia è il risultato dell'evoluzione naturale nell'attenzione pastorale di una comunità che cominciò come chiesa o **cappella** succursale di una parrocchia e che si trova nell'attesa di riunire le condizioni necessarie per trasformarsi in parrocchia.

2.7. La parrocchia amministrata ad interim:

“Quando la parrocchia è **vacante**, oppure quando il parroco è **impedito** nell'esercizio dell'ufficio pastorale nella parrocchia per prigionia, esilio o confino, per inabilità o malferma salute oppure per altre cause, il Vescovo diocesano designi quanto prima l'amministratore parrocchiale, il sacerdote cioè che supplisca il parroco a norma del can. 540” (c. 539).

L'amministratore parrocchiale è tenuto agli **stessi doveri e ha gli stessi diritti del parroco**, a meno che il Vescovo diocesano non stabilisca diversamente. Non gli sarà lecito compiere nulla che rechi pregiudizio ai diritti del parroco o che possa essere di danno ai beni parrocchiali. Al termine del suo incarico, l'amministratore parrocchiale presenti al parroco il rendiconto (c. 540).

Se come la costituzione dell'amministratore parrocchiale può non essere immediata, assuma interinalmente il governo della parrocchia il **vicario parrocchiale**; se essi sono più d'uno, il più anziano per nomina; se poi mancano i vicari, lo assuma il parroco che è indicato dal diritto particolare. Chi assume il governo della parrocchia a norma del §1, avverta immediatamente l'Ordinario del luogo che la parrocchia è vacante. Neanche in questo caso sarà lecito compiere nulla che rechi pregiudizio ai diritti del parroco o che possa essere di danno ai beni parrocchiali (c. 541).